

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>4838 R</b>	20 settembre 1999	ISTITUZIONI
Concerne		

## **della Commissione delle petizioni e dei ricorsi sul messaggio 12 gennaio 1999 concernente la domanda di grazia presentata da MINOV Kole il 10 settembre 1998**

Il signor Minov Kole, di Ljubomir, nato a Kcani (Macedonia) il 18 settembre 1956, è stato condannato con sentenza 26 giugno 1994 della Corte delle Assise Criminali di Lugano alla pena di anni 14 di reclusione perché riconosciuto autore colpevole di

- ◆ ripetuto omicidio intenzionale;
- ◆ ammutinamento di detenuti;
- ◆ presa di ostaggi e
- ◆ sequestro di persona.

La Corte ha pure pronunciato la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per 15 anni.

I ricorsi inoltrati contro questa sentenza sono stati dichiarati irricevibili dalla Corte di cassazione e revisione penale e, in ultima istanza, dal Tribunale federale

Minov Kole ha pure promosso istanza di revisione che è stata respinta dalla corte di cassazione e revisione penale l'8 novembre 1995. Un ricorso di diritto pubblico proposto al Tribunale federale contro questa decisione è stato dichiarato irricevibile con sentenza del 21 febbraio 1996.

Minov Kole potrà essere liberato condizionalmente ai 2/3 della pena il 20 giugno 2001, mentre il termine pena scadrà il 19 febbraio 2006.

Il 10 settembre 1998 il signor Minov Kole ha presentato al Gran Consiglio una domanda di grazia con la quale chiede "una diminuzione della sua pena" che gli consentirebbe di ritornare al suo paese ove iniziare una nuova vita.

A sostegno della domanda il richiedente adduce motivi "di contestazione dei fatti", di ingiustizia e umanitari.

Il direttore del penitenziario cantonale e il Consiglio di vigilanza del Cantone Ticino, chiamati a dare il loro parere giusta l'art. 6 della Legge sull'esercizio del diritto di grazia del 5 novembre 1945, hanno preavvisato negativamente la domanda di grazia.

Il Consiglio di Vigilanza fa in particolare notare che la grazia, in quanto intervento dell'autorità politica nella Magistratura penale, costituisce un rimedio straordinario che può essere concesso solo in presenza di circostanze eccezionali e particolari, quali ad esempio le conseguenze manifestamente eccessive connesse con l'esecuzione di una sentenza penale.

La Commissione delle petizioni, che ha ritenuto di non dover procedere all'audizione del richiedente poiché non avrebbe portato alcun elemento nuovo, condivide l'opinione del Consiglio di vigilanza, e le considerazioni espresse nel Messaggio del Consiglio di Stato, secondo cui le ragioni e i motivi addotti dal signor Minov Kole a sostegno della propria istanza non rivestono un carattere d'eccezionalità tale da giustificare il ricorso all'istituto della grazia.

Del resto, benché il richiedente invochi motivi di carattere umanitario, egli in realtà si limita a criticare il giudizio di condanna, pronunciato a suo avviso in assenza di prove concrete e precise, e chiede persino che il Gran Consiglio applichi l'art. 397 del Codice penale concernente la revisione delle sentenze. Ciò è inammissibile, poiché la grazia non costituisce un giudizio di merito di grado superiore atto ad annullare gli effetti di un giudizio penale, essa è solo una misura personale mediante la quale lo Stato rinuncia totalmente o parzialmente all'esecuzione della pena (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2a edizione n.1702).

\* \* \* \* \*

La Commissione delle petizioni e dei ricorsi invita dunque il Gran Consiglio a respingere la domanda di grazia in rassegna.

Per la Commissione petizioni e ricorsi:

Giuseppe (Bill) Arigoni e Filippo Gianoni, relatori  
Albisetti - Beretta Piccoli - Bosia Volkmer -  
Colombo - Dafond - Ferrari F. - Gerosa -  
Quadri - Ricciardi - Truaisch